

Seur. 2678/2017 Dep. 21 /12/2017 Pp. 9380/2016 eron. 6829/17 Rep. 57116

R.G. 9380/2016

### VERBALE DI UDIENZA

### DI DISCUSSIONE E PRONUNCIA DI SENTENZA CONTESTUALE

All'udienza del 21 dicembre 2017 sono comparsi l'avv.	per parte
opponente, e l'avv.	per parte
opposta.	(8
L'avv. Conclude come da memoria ex art. 183 comma VI nº 1	c.p.c.
L'avv. Precisa le conclusioni come da foglio depositato in via telematica in data	
20/12/17, unitamente a nota spese.	
Su invito del giudice, i procuratori delle parti procedono alla discussione della causa.	
L'avv. li si riporta agli atti, sottolineando che l'eccezione di improcedibilità per	
mancanza di procura in sede di mediazione è tardiva, non essendo stata sollevata in quella	
sede.	
L'avv. I contesta la deduzione e si richiama agli atti. Rileva che il credito ingiunto è	
incontectate sin nell'an che nel avantum	80

#### Il Giudice

udita la discussione del procedimento, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza di cui dà lettura, provvedendo quindi al deposito in Cancelleria con modalità telematiche.






# TRIBUNALE DI TREVISO

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona	
del Giudice dott.ssa l'annual nel giudizio nº 9380/2016 R.G. promosso con atto	
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo	
DA	
e dall'avv. per procura in calce dell'atto di	
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo	
- attrice opponente -	
Cod. Fiscrappresentato e difeso	
dall'avv. grandin e dall'avv.	
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo	
- attore opponente -	
CONTRO	
in persona del legale	
rappresentante pro tempore, Cod. Fiscrappresentata e difesa dall'avv.	
per procura generale alle liti rilasciata in data 19/7/01, rep. n.	
63850 Notaio	
- convenuta opposta -	
sulle seguenti conclusioni di parte opponente:	
2	



Racc., oltre agli a interessi al tasso del 5,50% sulla somma capitale di  $\in$  22.652,02 dal 15/6/16 al saldo effettivo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in  $\in$  540,00 per compenso professionale ed  $\in$  145,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge"

pronunzia la seguente

#### SENTENZA



Con ordinanza del 27/1/17, questo giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, richiamando l'orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n° 23083 del 10/10/13) che ammette, a determinate condizioni, che il creditore possa procurarsi più titoli esecutivi, nonché rimarcando nuovamente il mancato deposito da parte degli attori della documentazione indicata nell'atto introduttivo.

Con la medesima ordinanza, veniva concesso alle parti il termine per promuovere domanda di mediazione.

La causa veniva istruita mediante sola produzione documentale, nonché richiesta alla Cancelleria di attestazione in ordine alla data di costituzione dell'opponente (risultata tempestiva, come da certificazione agli atti).

II) Deve essere accolta la preliminare eccezione di improcedibilità per mancato (effettivo) esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sollevata dal patrocinio della convenuta.

Si è affermato, con orientamento che questo giudice condivide, in quanto rispettoso della *ratio* della disciplina della mediazione obbligatoria, che l'ordine del giudice di procedere con il tentativo di mediazione può dirsi rispettato solo se alla riunione partecipa la parte od un suo delegato, unitamente al difensore.

In altre parole, la partecipazione del legale non è sufficiente, nemmeno se in rappresentanza della parte, tenendo la mediazione a consentire la riattivazione della comunicazione tra i litiganti, al fine di perseguire una soluzione concordata del conflitto.

Per tale ragione, allorché innanzi al mediatore compaiano solo i difensori, anche se in rappresentanza delle parti, non può considerarsi esperito il tentativo di mediazione, venendo meno ogni possibilità che la ricerca della soluzione concordata sia effettiva.



Ciò premesso, dal verbale di mediazione depositato dall'opponente all'udienza del 26/1/17, emerge che monerano presenti all'udienza tenutasi innanzi al mediatore, avendo partecipato in loro vece solo il legale che li rappresenta in questo giudizio e che firmava la domanda di attivazione del procedimento di mediazione.

Ne deriva che parte opponente non ha adempiuto all'ordine dato da questo giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D. Lgs. 4 marzo 2010, n° 28, con la conseguente necessità di dichiarare l'improcedibilità della domanda, ai sensi della medesima disposizione (vertendo il presente giudizio in materia bancaria).

Al riguardo, inoltre, deve ritenersi infondata l'eccezione di tardività sollevata dagli opponenti, i quali sostengono che l'improcedibilità doveva essere eccepita nella prima occasione utile, *id est* nel corso della riunione con il mediatore.

Da un lato, invero, deve affermarsi che l'improcedibilità può essere rilevata anche d'ufficio: sul punto si è pronunciata con orientamento costante la Corte di Cassazione, con riferimento ad ipotesi di improcedibilità diverse, ma mediante l'enunciazione di principi validi anche nella fattispecie in esame (v. a titolo di esempio, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24178 del 29/11/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016).

Dall'altro lato, si osserva che le eccezioni di natura processuale, come quella in discorso, hanno un ambito di rilevabilità circoscritto al giudizio al quale attengono, sicché il procedimento di mediazione, sia per la sua finalità sia per le sue caratteristiche strutturali di fase autonoma, non era la sede deputata alla formalizzazione di eccezioni processuali relative al giudizio di opposizione.

III) Le spese seguono la soccombenza.

Tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore dell'affare, delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della semplificazione della fase istruttoria e

decisoria ed, infine, dei parametri di cui al D.M. 55/14, le spese si liquidano complessivamente in € 3.545,00, di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, seconda sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
definitivamente pronunciando nella causa promossa da
nei confronti di BANCA
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità del presente giudizio e, per l'effetto,
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 2730/16 del Tribunale di Treviso;
3) condanna in solido de la condanna in favore di Banca de la condanna in solido de la condanna
le spese del presente procedimento, che si liquidano
complessivamente in € 3.545,00, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e cpa come
per legge.
Sentenza letta all'udienza del 21/12/2017
Il Giudice
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO SIIVIA PASQUALATIO FERLIE CIT
Depositato in Cancelleria  II 21 19 19 19  IL CANCELLIERE  IL FUNZIANARIO GIUDIZIARIO  SIMPRASQUALATO  7

Sentenza n. 2678/2017 pubbl. il 21/12/2017 RG n. 9380/2016

Repert. n. 5761/2017 del 22/12/2017